REGOLAMENTO (CEE) N. 3188/73 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1973

relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti tessili di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2171/73 del Consiglio, dell'8 agosto 1973, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2172/73 del Consiglio, dell'8 agosto 1973, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2628/73 del Consiglio, del 26 settembre 1973, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo (3), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2629/73 del Consiglio, del 26 settembre 1973, relativo alla concessione di preferenze tariffarie ad alcuni prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo (4), in particolare l'articolo 1,

considerando che, per l'insieme dei prodotti di cui ai regolamenti sopra citati, devono essere definite delle regole per quanto riguarda sia le condizioni nelle quali detti prodotti acquisiscono il carattere di prodotti originari sia la prova di tale carattere e le modalità del suo controllo ; che è opportuno, a tale scopo, riprendere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2818/72, del 22 dicembre 1972 (5), relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo ;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni transitorie per taluni prodotti tessili originari dei paesi che in passato non beneficiavano, per tali prodotti, di preferenze tariffarie accordate dalla Comunità ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato dell'origine.

(1) GU n. L 224 del 13. 8. 1973, pag. 11.
(2) GU n. L 224 del 13. 8. 1973, pag. 17.
(3) GU n. L 272 del 29. 9. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 272 del 29. 9. 1973, pag. 8.
(5) GU n. L 297 del 30.12.1972, pag. 13.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3 del presente regolamento, le norme del regolamento (CEE) n. 2818/72, del 22 dicembre 1972, ad eccezione degli articoli 3 e 4, si applicano per l'esecuzione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità a taluni prodotti tessili originari della Iugoslavia.

Articolo 2

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3 del presente regolamento, le norme del regolamento (CEE) n. 2818/72, del 22 dicembre 1972, ad eccezione degli articoli 3 e 4, si applicano per l'esecuzione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità a taluni prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 3

I prodotti tessili che soddisfino alle regole previste dall'articolo 1 e dall'articolo 2, spediti dalla Iugoslavia o dalle Filippine dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie accordate a tali paesi o che si trovino a detta data in viaggio, ovvero in regime di deposito provvisorio, in regime di deposito doganale, o in regime di zona franca, nella Comunità o in Iugoslavia o nelle Filippine, possono essere ammessi nella Comunità, durante un periodo di sei mesi a decorrere dalla data sopra citata, al beneficio del regime tariffario preferenziale, purchè vengano presentati ulteriormente ai servizi doganali della Comunità, nei termini fissati da questi ultimi, un certificato di origine modulo A, redatto a posteriori dalle autorità governative competenti della Iugoslavia o delle Filippine, e i documenti che comprovino il trasporto diretto.

Articolo 4

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1 e all'articolo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI